



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.)

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

SOINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BELLORIO FRANCA	Consigliere	Presente
BRUNI FELICIANA	Consigliere	Presente
CAMPOSTRINI GIANNI	Consigliere	Assente
CATTOI VANESSA	Consigliere	Assente
CAZZANELLI ANTONIO	Consigliere	Presente
CRISTOFORETTI GIGLIOLA	Consigliere	Assente
DE ROSSI GABRIELE	Consigliere	Presente
GATTI STEFANO	Consigliere	Presente
LORENZINI LUIGINO	Consigliere	Presente
MARANELLI MASSIMO	Consigliere	Assente
MARASCA GIANNI	Consigliere	Presente
MONDINI PAOLO	Consigliere	Assente
PARMESAN STEFANO	Consigliere	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Consigliere	Presente
TOMASI ANTONELLA	Consigliere	Presente
TRAINOTTI ANGELO	Consigliere	Presente
ZENDRI GIANFRANCO	Consigliere	Presente

Risulta presente l'Assessore non Consigliere Saiani Gianni.

Assiste il Segretario generale: dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. De Rossi Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

L'art. 1, commi 641 e successivi, disciplinano la potestà da parte del Comune di stabilire i criteri di determinazione delle tariffe della TARI e di disciplinare l'applicazione di riduzioni o agevolazioni;

A decorrere dal 2020, alle luce le modifiche normative succedutesi nel tempo e le competenze attribuite in materia alla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA, hanno di fatto reso necessario procedere alla stesura di un nuovo regolamento.

Inoltre, il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

Il vigente Regolamento per la componente T.A.R.I. dell'Imposta Unica Immobiliare è stato approvato con deliberazione n. 4 di data 18 marzo 2019;

Fra le principali modifiche da apportare allo stesso, oltre al rimando ad ARERA per quanto ora di sua competenza, si possono annoverare:

- art. 10, commi 5 e 6: inserimento della previsione necessaria per l'individuazione delle categorie con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e relativi magazzini derivanti da processi di produzione;
- art. 22, comma 1 lettera c): è stata inserita la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie da parte del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe TARI legate alla crisi determinata dal situazione di crisi sanitaria
- art. 26, comma 2: sono stati previsti i termini per la scadenza delle due rate di versamento del tributo rispettivamente al 31 ottobre dell'anno di competenza ed il 30 aprile dell'anno successivo;
- art. 26 comma 6 è stato previsto il ravvedimento operoso anche per i parziali o frazionati versamenti;

E' inoltre opportuno procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione alla norma di cui all'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche e conseguentemente correggere le tabelle C) e D) dell'art. 14 comma 5 come segue:

- alla categoria 11 sono abrogate le parole “*studi professionali*”
- alla categoria 12 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”

Premesso quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993 che prevede la possibilità di adottare provvedimenti in materia tributarie e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziario e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti inoltre:

- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 10 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Tributo in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018;

- dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Sentito, sulla proposta del presente provvedimento, l'organo di revisione dell'Ente;

Preso atto del parere espresso sulla proposta di deliberazione dall'apposita Commissione consiliare per il bilancio, i tributi, la programmazione economica, i servizi produttivi ed il personale, nella seduta del 20 luglio 2020;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine del rispetto del termine fissato dalla legge per l'adozione di provvedimenti in materia tributaria;

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bellorio Franca, Parmesan Stefano, Trainotti Angelo, Zendri Gianfranco), espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti su 13 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
3. di dare atto che il presente regolamento sostituisce e quindi abroga, il precedente regolamento per la disciplina della T.A.R.I. quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/03/2019.
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 1. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 3;
 2. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
6. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Trainotti Angelo), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri votanti su n. 13 presenti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.



COMUNE DI ALA

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

(Quale componente della Imposta Unica Comunale – IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 008 dd. 28 luglio 2020

INDICE

ARTICOLO.....	PAG
---------------	-----

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento	3
ART. 2 – Soggetto attivo	3
ART. 3 – Funzionario Responsabile	3
ART. 4 – Accertamento con adesione	3
ART. 5 – Sanzioni ed interessi	3

CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – Presupposto	4
ART. 7 – Soggetti passivi	4
ART. 8 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	5
ART. 9 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	5
ART. 10 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati	7

CAPO III – SISTEMA TARIFFARIO

ART. 11 – Tariffa del tributo	9
ART. 12 – Determinazione della base imponibile	9
ART. 13 – Copertura dei costi del servizio	10
ART. 14 – Determinazione delle tariffe	10
ART. 15 – Piano finanziario	13
ART. 16 – Classificazione utenze non domestiche	13
ART. 17 – Determinazione numero occupanti delle utenze domestiche	14
ART. 18 – Obbligazione tributaria	15

CAPO IV – RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI

ART. 19 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	16
ART. 20 – Riduzione per le utenze non domestiche	16
ART. 21 – Riduzioni tariffarie del tributo	16
ART. 22 – Sostituzione del pagamento del tributo	17
ART. 23 – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni	18
ART. 24 – Tributo giornaliero	18

CAPO V – DICHIARAZIONI RISCOSSIONI E CONTROLLI

ART. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	19
ART. 26 – Riscossione	21
ART. 27 – Rimborsi e compensazione	22
ART. 28 – Importi minimi	23
ART. 29 – Verifiche ed accertamenti	23
ART. 30 – Trattamento dei dati personali	24
ART. 31 – Entrata in vigore	24

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ala della componente dell'Imposta unica comunale denominata Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Ala per tutti gli immobili la cui superficie insista sul proprio territorio.

Art. 3 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In assenza di designazione, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal segretario comunale.

Art. 4 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla tassa sui rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997 ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5 ter del medesimo decreto.

Art. 5 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Si applicano le altre disposizioni in materia stabilite da norme nazionali e provinciali.

CAPO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 - Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte insistenti interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Ala, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo articolo 8.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 8, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di detenzioni o utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 4.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella di intavolazione della successione, a condizione che gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica siano stati inferiori a 20 kWh.

Art. 8- Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili su almeno cinque facce, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, qualora, nel caso di uso domestico, siano dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, nel caso di uso non domestico, siano forniti di servizi ed impianti, che consentano l'esercizio di attività. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto dell'occupazione la sola presenza di arredo anche in assenza di utenze attive relative ai servizi a rete.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione.
3. Le unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora la superficie destinata all'attività non sia distinguibile da quella destinata all'uso domestico, si considerano utenze domestiche per tutta la superficie.
4. Sono soggetti al tributo giornaliero di cui al successivo articolo 24 i locali e le aree pubbliche o di uso pubblico destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni, spettacoli ed attività similari.

Art. 9- Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte di seguito indicati:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
- *centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, legittimati da apposita*

concessione o dichiarazione di inizio attività, limitatamente al periodo di effettivo mancato utilizzo;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- le legnaie;

Utenze non domestiche

- locali dove, di regola, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, dove non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;
- depositi adibiti in via esclusiva al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- la parte degli impianti sportivi, sia in locali che aree, riservata, di norma, ai soli praticanti l'attività, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

Art. 10- Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi come individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidee	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 e di copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine annuale di presentazione dello stesso.
4. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
6. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
 - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 6 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 2.

7. Al fine dell'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.

CAPO III - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 11- Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa del tributo relativa alla componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 12- Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Fino a tale attuazione, ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.

c) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13- Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio secondo le indicazioni di ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 14- Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme ordinamentali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo sono determinate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalle eventuali deliberazioni di ARERA.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 5. La ripartizione percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche del totale dei costi da coprire a mezzo della

tariffa del tributo viene stabilita per ciascun periodo d'imposta con la deliberazione che approva il piano finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999.

4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,10
4	2,40
5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat	Attività	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40

2	Cinematografi e Teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie	1,52
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,99
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche e night-club	1,91

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte *variabile* della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat	Attività	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e Teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,65
8	Alberghi senza ristorante	7,76
9	Case di cura e riposo	10,22
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie	12,45
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	6,81

16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche e night-club	15,68

Art. 15- Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 27/12/2013 nr. 147, redatto secondo quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Al piano finanziario devono essere allegate tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati così come stabiliti da ARERA.
3. Tutti i gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 16- Classificazione utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 14.

2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano, ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possono essere classificate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione sulla base di idonea dichiarazione da parte del contribuente della diversa destinazione d'uso del locale o dell'area o delle sue porzioni. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 17- Determinazione numero occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti nel Comune di Ala il numero degli occupanti è quello risultante dal foglio di famiglia anagrafico del Comune medesimo. Nel numero dei componenti devono essere considerati anche i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziani ricoverati in casa di riposo.
5. Per la commisurazione della tariffa delle abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, si applicano le disposizioni dei commi precedenti. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 25.
6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

Da mq.	A mq.	Componenti del nucleo familiare
0	45	1
46	60	2
61	120	3
121 ed oltre		4

8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 18 - Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo per tutte le utenze, le condizioni di nuova occupazione, di variazione e di cessazione hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (decessi, irreperibilità ecc.).

CAPO IV - RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI

Art. 19 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo nella misura del 20%, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 14 del presente regolamento. La riduzione così determinata, non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, anche successivamente al ricevimento dell'invito di cui all'art. 26 comma 2, copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. La riduzione potrà essere applicata, in acconto, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e verrà definita a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 656 e 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quota variabile della tariffa è ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: 30% della quota variabile;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente: 30% della quota variabile;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: 30% della quota variabile;
 - d. nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di m.l. 500, dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.
4. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nelle zone dove non viene effettuata la raccolta la tariffa viene applicata nella misura del 40%.

Art. 22 - Sostituzione nel pagamento del tributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:
 - a) locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
 - b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;

- c) per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore;
 - d) per le abitazioni, occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari in condizioni di nullatenenza e di comprovata indigenza, e più precisamente quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito o sussidio di importo non superiore all'assegno sociale erogato dall'I.N.P.S. Le condizioni devono essere provate da idonea documentazione di nullatenenza e di comprovata indigenza;
 - e) limitatamente agli anni **2018 - 2020** alle utenze non domestiche situate all'interno del perimetro dei centri storici, come definito dal vigente piano regolatore generale (PRG), nonché in Località Ronchi e Sega di Ala, appartenenti alle categorie 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui al precedente articolo 14, ed occupanti immobili appartenenti alle categorie catastali C01, C03 e D02, la tariffa viene ridotta del 50%.
2. Le sostituzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Con la deliberazione prevista dall'articolo 14 dovranno essere presuntivamente quantificate le esenzioni e riduzioni di cui al comma precedente e indicate le modalità della relativa copertura di spesa.

Art. 23 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

- 1. Le riduzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del tributo.
- 2. Le riduzioni previste dagli articoli 19 e 21 trovano applicazione ovvero cessano di trovare applicazione dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 25.

Art. 24 - Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, ivi comprese le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 non riconducibili ad utilizzi temporanei o non continuativi.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera del tributo le occupazioni effettuate con cantieri in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a euro 15,00.

CAPO V - DICHIARAZIONI RISCOSSIONI E CONTROLLI

Art. 25 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o dalla data della ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo di numerazione civica, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente;
- b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo di numerazione civica, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

- e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 26 – Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento F24 o altre altre modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali compreso il sistema di pagamento Pago PA.
2. Ai fini del versamento del tributo, il Comune invia al contribuente apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo dovuto per il semestre precedente, gli eventuali conguagli relativi a periodi antecedenti e il termine per il pagamento, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA nr. 444/2019. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell'anno successivo. Per importi semestrali pari o superiori ad euro 1.000,00, il termine di pagamento è stabilito in giorni 120 dalla data di spedizione dell'invito. Per somme dovute su base annua di importo inferiore o pari ad euro 60,00 il tributo potrà essere riscosso in unica soluzione alla scadenza del

saldo/conguaglio dovuto per l'anno di competenza. L'invito di pagamento deve comunque contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, e può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il versamento si intende regolarmente effettuato se eseguito entro 20 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento qualora la ricezione avvenga oltre il termine di versamento.
5. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della L. 296/2006.
6. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 27 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per periodi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Le somme di cui viene richiesto il rimborso in compensazione non sono produttive di interessi.
5. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.

Art. 28 - Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 15,00. Eventuali somme versate non danno diritto a restituzione.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 25, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.

 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
 5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 6. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione Consiliare nr. 02 del 18.03.2019;
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dal 1 gennaio 2020.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché ad altre norme legislative e regolamentari applicabili.



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Finanziaria

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 104 di data 15/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30.01.2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Ala, 15/07/2020



IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Elisabetta Forchini



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 104 di data 15/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ala, 15/07/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Baldassarri

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

De Rossi Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30 LUG. 2020** all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: <https://web.comune.ala.tn.it/jalbopretorio01/AlboPretorio>, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al **09 AGO. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli